

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1323
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Dosi: Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 (3235)	1324
PRESIDENTE	1324
BUZZETTI, <i>Relatore</i>	1324
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge n. 2861; PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE; AMENDOLA PIETRO e PAGLIARANI; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO FRANCESCO: Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2861-753-851-1561-1583-1622-1752-1988-2865-B)	1324
PRESIDENTE	1324, 1325, 1327
ABELLI	1325, 1326
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1326
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1325, 1326
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4293)	1332
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1332, 1334
BOTTA	1334
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1334
MINIO	1333
RAFFAELLI	1332, 1333
SCRICCIOLO	1333
ZUGNO	1333
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1335

La seduta comincia alle 10.

ZUGNO, *Segretario*, f.f. legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno il deputato Bima è sostituito dal deputato Cervone.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1967

**Discussione della proposta di legge Dosi:
Proroga del termine di cui all'articolo 39
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431
(3235).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dosi: « Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 ».

Il relatore, onorevole Buzzetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZETTI, *Relatore*. La proposta di legge in esame intende prorogare il termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431.

Detto articolo prevede la facoltà per gli istituti regionali per il finanziamento alle piccole e medie industrie di cui alla legge 22 giugno 1950, e la possibilità anche per altri istituti, come l'Istituto regionale per il finanziamento alle piccole industrie in Sicilia, il Credito industriale sardo e la Sezione del Credito industriale del Banco di Sicilia, di compiere fino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese commerciali ed industriali, operazioni di finanziamento a medio termine anche sotto forma di sconto degli effetti derivanti dalla vendita di macchine alle piccole e medie imprese.

Motivo della proroga è che la maggior parte delle operazioni in corso, allo scadere del termine di validità della legge, non era potuta arrivare a perfezionamento e molte sono rimaste bloccate.

Ora, perdurando una certa situazione (vi sono accenni di ripresa, ma potrebbe esservi un consolidamento, della fase in atto), è opportuno che almeno si completino le pratiche in corso.

Esprimo pertanto parere favorevole alla proposta del termine di cui al citato decreto-legge n. 124 e propongo di portare il termine stesso al 31 dicembre 1969.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1968.

Il Relatore propone di sostituire la parola « 1968 » con la parola « 1969 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

È approvato).

A seguito della modifica testè adottata l'articolo unico risulta così formulato:

Il termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1969.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco: Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2861, 753, 851, 1561, 1583, 1622, 1752, 1988, 2865-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale, Amendola Pietro e Pagliarani; Pagliarani e De Pasquale; Abelli, Guarra, Franchi, Tripodi e Servello; De Pasquale, Pagliarani, Malfatti Francesco e Amendola Pietro; Napolitano Francesco, approvato dalla VI Commissione della Camera nella seduta del 13 ottobre 1966 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 19 luglio 1967.

Il Relatore, onorevole Francesco Napolitano, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a distanza di circa un anno dalla approvazione del testo unificato concernente integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni per quanto riguarda la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, il Senato ci ha restituito il provvedimento dopo un approfondito esame, investendo nella discussione anche altri due progetti di legge: quello d'iniziativa del senatore Valenzi concernente la riapertura dei termini di ammissione ai benefici per i danni di guerra ai profughi dalla Tunisia e dall'Egitto, che stabilisce che i cittadini italiani hanno diritto al risarcimento a condizione che si trovassero in Italia alla data di entrata in vigore della legge; ed il provvedimento n. 1604 che stabilisce norme integrative nel senso che il cittadino che abbia acquistato la cittadinanza italiana dopo la distruzione dei beni può avere diritto al risarcimento.

La situazione fu già illustrata lo scorso anno, ma, avendo il Senato approvate alcune modifiche al testo unificato da noi approvato, mi pare opportuno illustrare la portata di tali modifiche.

Il nostro testo recava il titolo « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ». Il Senato ha approvato il seguente titolo « Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra ». Mi sembra che l'emendamento sia giustificato dal fatto che la legge n. 968, pur essendo una legge base, è stata poi modificata da successive altre leggi.

All'articolo 2 sono state aggiunte al primo comma le parole restrittive « purché non siano già regolati da altre leggi ». Ciò ha portato alla soppressione della lettera b), per meglio chiarire la portata dell'articolo ed anche perché la materia di tale lettera è già regolata da altre leggi.

L'articolo 3 è stato soppresso in quanto superfluo. Si tratta di una norma che ribadisce il principio di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per il quale gli indennizzi e i contributi sono concessi ai proprietari dei beni.

All'articolo 8 (articolo 9 del testo della Camera) è stata soppressa la parola « obbligatoriamente ».

L'articolo 12 è stato soppresso. Come i colleghi ricorderanno, la questione è stata ampiamente dibattuta in seno alla nostra Commissione. Secondo quanto è emerso dalla discussione avvenuta al Senato, la prima parte di questo articolo apparirebbe di eccessiva portata e potrebbe creare discriminazioni tra i diversi danneggiati, mentre la seconda parte sarebbe pleonastica. Per questi motivi il Senato ha soppresso l'articolo 12 ed il Governo si è dichiarato favorevole a tale soppressione.

All'articolo 15, al sesto comma, sono state aggiunte le parole « e dell'artigianato ». Evidentemente si è trattato di una nostra involontaria omissione durante la stesura del testo unificato.

L'articolo 22 del testo del Senato è un articolo aggiuntivo concernente i brevetti. Mi sembra che tale articolo, nei limiti in cui è stato mantenuto, possa essere accolto.

L'articolo 26 prevede che il limite massimo delle aperture di credito a favore degli Intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la legge 29 novembre 1961, n. 1324, possa essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denunce per danni di guerra in carico ad un'Intendenza di finanza superino il numero di 20 mila.

Mi sembra, questo, un adeguamento assolutamente necessario.

Per quanto riguarda l'articolo 27, mentre i primi due commi non hanno subito modifiche, gli altri sono stati modificati, soprattutto al fine di lasciare una possibilità di scelta, ai profughi provenienti dalla Tunisia e dall'Egitto, circa le modalità d'indennizzo.

Queste sono in breve, onorevoli colleghi, le modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge da noi precedentemente approvato. In considerazione del tempo trascorso, della grande attesa esistente intorno a questo provvedimento, io auspico una sollecita approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Napolitano, e dichiaro aperta la discussione generale.

ABELLI. Credo sia doveroso chiarire la portata di alcune delle modifiche or ora considerate. Non ho nulla da obiettare per quella relativa al titolo del disegno di legge, mentre non concordo sulla interpretazione data dal

Relatore alla soppressione del punto *b*) dell'articolo 2 in quanto, e mi pare di averlo già detto in una precedente occasione alla Camera, esso è pleonastico, prevedendo dei casi già considerati nell'articolo 3 della legge numero 968.

Non sono poi assolutamente d'accordo, a meno che il Governo non emetta una circolare interpretativa al riguardo, sulla soppressione dell'articolo 3 dichiarato pleonastico; noi abbiamo infatti introdotto in questa legge alcuni articoli che possono sembrare pleonastici, però lo abbiamo fatto perché conosciamo la prassi interpretativa data alla legge 968. Così l'articolo 3 è stato formulato perché con l'articolo 4 della legge n. 968 non si richiedeva soltanto la proprietà dei beni, ma anche l'attinenza dei beni stessi all'attività del proprietario. Per esempio, in base alla legge vigente, le Intendenze di finanza non liquidano ad un medico il valore delle stoffe avute in eredità dal proprio padre commerciante, in considerazione che queste sono un bene commerciale, e che il medico è un professionista e non un commerciante. Ecco il motivo per cui noi avevamo introdotto l'articolo 3. Ora, se il Senato lo ha soppresso considerandolo pleonastico, ritenendo cioè giustamente che devono essere risarciti dei danni di guerra i legittimi proprietari indipendentemente dalla loro professione, io prego il Ministero di adeguarsi mediante una circolare a questa esatta interpretazione, dopo di che non ho niente da aggiungere in merito alla soppressione dell'articolo 3.

Circa l'articolo 8 non vi è niente da dire. Quanto all'articolo 12, mi stupisce l'interpretazione del relatore.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Ho detto che è stato ampiamente dibattuto dalla Commissione e, secondo il Governo ed il Senato, la prima parte appare eccessiva e la seconda pleonastica.

ABELLI. Io mi riferisco al significato della soppressione dell'articolo dato dal Senato e dal Relatore. Se la seconda parte dell'articolo è pleonastica, prego la direzione dei danni di guerra di emanare una circolare affinché l'Intendenza di finanza si adegui a questa interpretazione, dato che fino ad oggi non si comporta in modo da poter fare considerare pleonastico questo comma. Io sono d'accordo, lo dico da 15 anni, ma finora non abbiamo ottenuto la liquidazione. Basta comunque una breve circolare.

All'articolo 15 vi sono modifiche irrilevanti. Quanto all'articolo 22, ringrazio il Senato di averlo introdotto e, circa l'articolo

27, sono molto lieto che quanto non siamo riusciti noi alla Camera ad ottenere dal Governo lo abbia ottenuto il Senato per i profughi.

Vorrei però chiedere due spiegazioni al Governo. Con questo provvedimento non si abroga la precedente legge, non si abroga lo articolo 52 della legge n. 968, perché si parla di profughi che non hanno ottenuto la liquidazione perché non residenti alla data di cui appunto alla vecchia legge; e quindi la Corte potrebbe dire che la legge non è cambiata e rifiutare pertanto la nuova possibilità di liquidazione. Vorrei quindi che fosse messo a verbale che il significato di questo articolo è che i profughi possono essere liquidati anche se alla data del 14 gennaio 1953 non erano in possesso della residenza, mentre per tutti gli altri casi nuovi abbiamo stabilito il principio di riaprire i termini solo nell'eventualità che un sinistrato abbia ora la possibilità di essere liquidato, possibilità che prima non aveva; e perciò all'articolo 27 riapriamo i termini solo per i nuovi casi. Per quanto riguarda i profughi diciamo che sono valide le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge; ma se un profugo sapendo di non avere la residenza non ha presentato la domanda, quando dalla nuova legge saprà che la liquidazione gli compete non avrà il tempo di presentare più la sua domanda. Si tratta di un inconveniente grave cui non so come si possa ovviare se non rinviando il provvedimento al Senato. Forse si potrà emanare una leggina subito dopo la pubblicazione di questa legge.

Dal punto di vista morale il fatto più grave è la sanatoria per le « vetustà ».

Il Governo ha oppoggiato questo progetto per una questione di giustizia, perché alcune persone erano favorite dall'interpretazione della Corte dei conti; ma così facciamo proprio un atto di ingiustizia, in quanto stabiliamo una sanatoria ad una interpretazione applicata per circa 20 anni.

Il Governo si è rifiutato di accettare il nostro emendamento che mirava a stabilire che per 20 anni la Corte dei conti ha avuto torto; altro non è che un atto di ingiustizia perché produrrà trattamenti diversificati e ingiusti.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio il relatore per i chiarimenti che ha fornito e mi soffermerò sulle osservazioni dell'onorevole Abelli dicendo che saranno emanate le circolari da lui auspicate.

Circa l'articolo 27 faccio presente che vi è stata una lunga discussione per le richieste

dei tunisini e soprattutto per l'evidenza di certi fatti che hanno dato adito a questa formulazione.

Prima della guerra risiedevano in Tunisia 70 mila italiani ed ora solo 10 mila. Le espulsioni ed altri avvenimenti ci hanno fatto constatare che diverse migliaia di italiani sarebbero venuti via a seguito di pressioni da parte del Governo tunisino. Per motivi di contrasto fra la Commissione e il Governo non si è completamente abrogato l'articolo 52 della precedente legge, ma trattandosi di un provvedimento successivo nessuno potrà mettere in dubbio che abroga il precedente. Altrimenti sarà emanata un'altra circolare.

Per quanto concerne l'argomento relativo alle « vetustà », si tratta di questo: v'erano circa 70 pratiche in sospeso per 150 milioni di lire; o si promuoveva un'azione contro i danneggiati per recuperare tale somma, oppure si richiamava la responsabilità degli Intendenti di finanza, i quali avrebbero dovuto pagare. Si è allora cercato di sanare questo inconveniente con questo articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha chiarito il proprio pensiero. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il titolo nel seguente testo:

Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Il Senato lo ha così modificato:

Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Pongo in votazione il titolo nel testo del Senato.

(E' approvato):

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

Si considerano fatti di guerra, oltre quelli previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

a) le requisizioni documentate da atti formali rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, sempreché

non disciplinati da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purché costretto da persecuzioni;

c) le confische, i sequestri o le liquidazioni coatte, purché comprovati da atti formali, verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali;

d) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

e) le requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purché le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

f) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

Il Senato lo ha così modificato:

Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi a risarcimento, purché non siano già regolati da altre leggi, anche i danni verificatisi in dipendenza:

a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle Forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, sempreché non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purché comprovate da atti formali, verificatisi in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;

c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5

del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

d) di requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purché le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

e) di atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(E' approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legittima proprietà dei beni è comunque titolo sufficiente alla liquidazione dell'indennizzo ».

Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione adottata dal Senato.

(E' approvata).

L'articolo 3 (articolo 4 del testo della Camera) non è stato modificato. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, obbligatoriamente assicurati contro i detti rischi, nonché alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

Il Senato lo ha così modificato sub articolo 8:

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, assicurati contro i detti rischi, nonché alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(E' approvato).

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta, nella espressa qualità di danneggiato di guerra, per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, a causa di danno di guerra, nonché l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare ».

Ai fini previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è da detrarre, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo la differenza di imposta straordinaria sul patrimonio che è stata pagata per i danni ripristinati, e quindi esistenti al momento della valutazione del patrimonio stesso, ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione adottata dal Senato.

(E' approvata).

Gli articoli 13 e 14 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

L'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione e la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal Presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice presidenti ed è composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo

e dello spettacolo, della sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà, in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal Presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso Presidente e composta dai cinque Vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

Presso la Commissione centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a Direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge ».

Il Senato lo ha così modificato sub articolo 13:

L'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e

su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal Presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice presidenti ed è composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà, in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il nu-

mero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal Presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso Presidente e composta dai cinque Vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

Presso la Commissione centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a Direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(E' approvato).

Gli ex articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati modificati.

Il Senato ha approvato il seguente articolo aggiuntivo sub articolo 22:

All'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto infine il seguente comma:

« Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subiti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, o all'articolo 2 della presente legge, la base di commisurazione è data dalla valutazione

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1967

dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito. L'indennizzo è concesso con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

Pongo in votazione l'articolo 22 introdotto dal Senato.

(*E' approvato*).

Gli ex articoli 24, 25 e 26 non sono stati modificati.

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo sub articolo 26:

Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli Intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la legge 29 novembre 1961, n. 1324, può essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministero del tesoro, fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denunce per danni di guerra in carico ad un'Intendenza di finanza superano il numero di 20.000.

Pongo in votazione l'articolo 26 introdotto dal Senato.

(*E' approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra - entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Potrà procedersi a nuova liquidazione, su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 19 e 21.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate, con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore.

Il Senato lo ha così modificato:

Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le

denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra - entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Si procederà a nuova liquidazione o integrazione su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17 e 19.

- Sono valide, ai fini dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le domande presentate ai Consolati italiani o al Ministero del tesoro entro la data di entrata in vigore della presente legge da cittadini italiani che a tale data siano residenti e domiciliati in Italia ed abbiano acquisito la qualifica di profughi da territori esteri ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni. Le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza in Italia al 16 gennaio 1954 saranno riprese in esame su domanda degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai profughi provenienti dalla Tunisia è data facoltà di optare tra i benefici dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'indennizzo previsto dalla legge 15 giugno 1965, n. 718.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore. È accordata sanatoria per tutte le liquidazioni ed integrazioni effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge con detrazioni per vetustà non conformi ai criteri di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo adottato dal Senato.

(*E' approvato*).

L'articolo 28 non è stato modificato.

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4293).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Lo Stato compenserà, in base a questo disegno di legge, il debito del FIM verso la Cassa depositi e prestiti. Se da tale operazione rimarranno residui attivi, questi non rimarranno alla Cassa depositi e prestiti, ma torneranno allo Stato.

Considerando il numero degli anni ormai trascorsi, ritengo che questa operazione sia opportuna, al fine di liquidare una delle gestioni ancora sopravvissute.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, il problema è più complesso di quanto appaia dalla stringata ed ermetica relazione che Ella ha svolto.

Da questo provvedimento emergono due problemi. Un problema riguarda la gestione delle partecipazioni e non lo voglio trattare in quanto ritengo che non sia questa la sede per farlo. Infatti ritengo che la Commissione Bilancio non sia stata chiamata ad esprimere un parere sull'esistenza o meno della copertura, ma per esprimersi sulla materia, di sua competenza, delle partecipazioni statali.

In sostanza il disegno di legge contempla questa operazione: vi è un credito della Cassa depositi e prestiti verso il F.I.M., credito che, per altro, dato il suo carattere aleatorio, è stato tenuto in evidenza ma mai iscritto tra le attività della Cassa stessa. Come membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, devo dire che non è facile conoscere — e questo particolare lo apprendo adesso — un credito inesigibile. A questo punto l'operazione corretta quale sarebbe?

Lo Stato dovrebbe assumere il debito a versare moneta contante alla Cassa, che realizzerebbe la sua entrata. Evidentemente, onorevole sottosegretario, questa operazione non si è voluta fare, per non essere costretti a ricercare la copertura della spesa dello Stato.

Allora si è ricorsi a questo sistema: poiché la Cassa depositi e prestiti ricava un guadagno dalle sue operazioni, che, per legge, deve versare allo Stato, lo Stato autorizza la Cassa a non versare le entrate relative all'anno 1966, in modo che essa sia compensata di questa partita. Ma questo, signor Presidente, si può fare giocando a carte tra di noi la sera, quando si compensano vincite e perdite; ma gli interessi di cui si parla e sui quali si sta per compiere questa operazione riguardano voci iscritte nel bilancio dello Stato e non si possono spostare senza una legge che ne modifichi la composizione.

A mio avviso, signor Presidente, i due articoli di questo disegno di legge non sono costituzionali, sono insussistenti; rappresentano un giro di parole che, a mio modesto parere, non possiamo approvare, ricollegandoci a tante discussioni fatte in sede di Commissione Bilancio e di Commissione Finanze e Tesoro sulle caratteristiche formali delle leggi di copertura e di spesa. Non mi oppongo alla sostanza del provvedimento; sono d'accordo sull'opportunità di regolare questa situazione, ma con il rispetto della legge di contabilità dello Stato e delle norme che regolano tutte le altre iniziative.

Se sottoponessi alla Ragioneria generale dello Stato una proposta di legge simile a questo provvedimento mi si riverserebbe contro tutta la dottrina giuridica ed economica.

Allora io aggiungerei ancora un altro particolare, signor Presidente: mi pare che ad un certo punto entri in ballo l'Istituto Mobiliare Italiano. Questo lo dico per sottolineare la delicatezza dell'operazione perché, se non vado errato, l'IMI è dello Stato, ma il 50 per cento del suo capitale è proprietà della Cassa depositi e prestiti. Ragione di più, quindi, per desiderare una sistemazione chiara e regolare anche perché, concludendo, non mi sembra giusto che — anche figurativamente — la Cassa depositi e prestiti che in queste operazioni non c'entra niente se non per il fatto di essere stata chiamata dalla legge a fare un'operazione non classica ai fini istituzionali (e forse è stata tirata per i capelli), debba pagarne le conseguenze dal punto di vista del suo bilancio.

Inoltre, anche se lo Stato versa alla Cassa somme ingenti per coprire questo debito, la sostanza non cambia, perché la Cassa è vincolata, nei suoi bilanci, a realizzare determinati incassi ed utili che vengono per legge devoluti al Tesoro dello Stato. Non è perciò possibile elaborare degli articoli per dire che

il conto è chiuso e che non c'è altro da aggiungere.

MINIO. Pur dopo quanto ha detto l'onorevole Raffaelli, mi rimane, un ulteriore dubbio, infatti il meccanismo del provvedimento mi sembra sia tale da esonerare il Ministero dalla necessità di provvedere alla copertura. Il perché è evidente, ed è già stato spiegato nella relazione: vi sarebbe in pratica, infatti, un pareggio tra le entrate derivanti dal pagamento dello Stato, e l'aumento derivante dagli utili della Cassa depositi e prestiti per aver realizzato queste entrate. Pareggiando queste due voci, non vi sarebbe un aumento di spesa. Quello che non è chiaro, è da dove deriva l'incremento di utili previsto dall'articolo 2. Infatti, se la Cassa depositi e prestiti riscuote un credito che essa aveva nei confronti dello Stato, come è possibile che tale riscossione determini un aumento di utili? Vi è un solo caso in cui ciò può accadere: che il credito non sia stato iscritto nelle attività della Cassa, ovvero che non risulti in maniera formale.

La spiegazione quindi c'è, e la troviamo nella stessa relazione, ove si dice che il debito è aleatorio, e che non è stato mai iscritto, ma tenuto in evidenza; tutte cose molto strane, queste, e che a stento si riesce ad individuare.

RAFFAELLI. L'unica spiegazione è che sul tavolo di qualche funzionario si trovi una cartellina, con sopra scritto: « Debiti in evidenza ».

MINIO. Immaginiamo un po' che cosa succederebbe se un'azienda commerciale qualsiasi, per diminuire i propri utili, non iscrivesse in bilancio alcuni dei suoi crediti, e si giustificasse poi dicendo che, anche se non iscritti, li teneva in evidenza.

Tornando alla Cassa depositi e prestiti, quindi, l'aumento degli utili deriva da un fatto puramente formale, ovvero da uno strano modo di tenere la contabilità. Non è niente altro, questo, se non un trucco contabile per risolvere la situazione; ma allora ha ragione l'onorevole Raffaelli, quando dice che con trucchi del genere si può andare molto avanti, aprendo le porte a chissà quanti giochi di prestigio.

ZUGNO. Francamente io pensavo che una operazione di questo genere avrebbe trovato tutti i colleghi consenzienti, trattandosi di chiudere la gestione di un Ente di cui le chiusure contabili sono state determinate sin dal 1962.

RAFFAELLI. Se voi portate tutti i conti ed i dati necessari, noi siamo pronti a tenere

seduta fino a domani mattina, ed a chiudere tutti gli enti deficitari.

ZUGNO. Certo che, dal punto di vista della regolarità formale in relazione all'Ente, indubbiamente il Governo ha fatto un passo avanti, riuscendo la presentazione del disegno di legge a risolvere il problema della soppressione dell'Ente senza che rimangano delle code. Soprattutto una noiosa conseguenza poteva rimanere: le anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti, avrebbero potuto trovare una contropartita nelle azioni di partecipazioni a piccole industrie. La Cassa infatti ad un certo momento, a copertura del suo credito, avrebbe ricevuto queste azioni (che non sempre sarebbe stato conveniente immettere sul mercato), e si sarebbe creata una gestione che tutti noi crediamo sarebbe stata indubbiamente negativa. Essendo invece passate le azioni al Ministero delle partecipazioni statali, il credito nei confronti della Cassa è rimasto, per il 1956, 57, 58 e 1959, anno in cui — mi pare — è avvenuto l'ultimo versamento da parte della Cassa stessa.

Ora io mi domando se, davanti alla impossibilità di ricevere quel tipo di compensazione, ed alla necessità che il Ministero delle partecipazioni mantenesse quelle azioni, da parte della Cassa depositi e prestiti il credito dovesse essere considerato ancora iscritto in bilancio. Io ritengo che sia stata piuttosto saggia cosa, ad un certo momento, eliminarlo mantenendolo come memoria. Che cosa è accaduto, però? che togliendolo dal bilancio come credito, esso ha ridotto gli utili degli anni passati, ovvero gli utili degli esercizi dal 1959 in avanti. Riducendosi l'utile finale, gradualmente lo Stato ha riscosso in meno quel miliardo e 700 milioni che costituiva il credito per memoria.

In effetti, si tratta quindi veramente di una operazione strettamente contabile e giuridica, di una pura regolamentazione contabile che, mentre da un lato aumenta gli utili, dall'altro li incanala verso lo Stato, perché per legge è previsto che gli utili vadano ad esso.

Concludendo, io sono dell'opinione che si tratti di un'operazione perfetta, sia dal punto di vista giuridico che da quello contabile.

SCRICCIOLO. In effetti questo disegno di legge stabilisce un rapporto di dare ed avere tra lo Stato e la Cassa depositi e prestiti, dando una regolamentazione legislativa ad uno stato di fatto che era tutt'altro che regolare.

Si tratta di questo: una operazione di credito vantata dalla Cassa depositi e prestiti

si trasforma in una operazione di debito e lo Stato compensa per mezzo del tesoro questo debito alla Cassa depositi e prestiti.

Il ricorso allo strumento legislativo è stato opportuno e necessario proprio perché la materia non può essere regolata che per mezzo di una legge; e semmai dal contesto di tutta la relazione che accompagna il disegno di legge può sorgere un dubbio che più che all'esame della nostra Commissione esso debba essere demandato alla Commissione bilancio. Si apprendono infatti cose stupefacenti che hanno danneggiato la Cassa. Ci troviamo di fronte ad un prestito al FIM ad un tasso del 5,80 per cento alla fine del 1948 che al 31 marzo 1949 aveva portato il credito globale della Cassa a 19 miliardi e mezzo. Il primo aprile 1949, improvvisamente, mentre era in corso l'operazione, un provvedimento riduce il tasso di sconto dal 5,80 al 3 per cento.

Tutto questo potrebbe essere oggetto di esame retrospettivo; ma la situazione non è molto chiara (e si pone in evidenza il danno derivato alla Cassa dalla forte riduzione del tasso d'interesse) e meriterebbe una attenta considerazione da parte della Commissione bilancio.

In sé il provvedimento è opportuno perché stabilisce un rapporto di carattere nuovo fra la Cassa depositi e prestiti e la tesoreria di Stato e chiude una partita che non poteva più a lungo rimanere aperta.

PRESIDENTE, Relatore. Vorrei chiarire, per quanto riguarda la competenza, che del FIM si è sempre trattato nella nostra Commissione a partire dal 1945-46, e che attraverso questo istituto è stata possibile la riconversione di alcune fra le più grandi imprese industriali d'Italia. Ribadisco pertanto la nostra competenza.

Quanto all'IMI l'istituto era solo delegato ad istruire le pratiche e non già ad effettuare finanziamenti.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rendo conto che gli onorevoli Zugno e Scricciolo hanno già convenientemente risposto alle osservazioni che sono state fatte.

La Cassa depositi e prestiti scontò immediatamente 48 miliardi 750 milioni in 19 semestralità e dette al FIM 19 miliardi 462 milioni che furono adoperati dal Fondo per gli scopi ricordati dal Presidente. Successivamente, con il decreto di riduzione al 3 per cento del tasso d'interesse, la Cassa rimise al FIM 5 miliardi 176 milioni 807 mila lire ed il FIM è stato in grado di restituire un mi-

liardo e rotti restando debitore verso la Cassa di 3 miliardi 405 milioni 112 mila lire.

Al momento del passaggio del FIM all'EFIM, mentre questo ente entrò in possesso di tutte le azioni ed operazioni del FIM, rimase in sospenso il debito di cui ci occupiamo.

RAFFAELLI. Vorrei fare un'osservazione di carattere marginale. A stretto senso se non vi fosse stato questo disegno di legge la Cassa depositi e prestiti avrebbe avuto una perdita che sarebbe stata ammortizzata con gli utili di riserva, come è avvenuto più di una volta, e quindi avrebbe sopportato questa situazione agendo sulla dinamica degli utili. Ma quando si vede che si attua una compensazione nel bilancio 1967, io mi domando se non si creano modifiche al bilancio dello Stato, visto che gli utili del 1967 sono previsti e sono 59 miliardi 700 milioni. La compensazione che si attua agisce sulle entrate dello Stato o no?

ZUGNO. No.

BOTTA. Dal punto di vista contabile, poiché nel bilancio della Cassa il credito non era iscritto esso non determinava utili. Ora la Cassa avrà invece una sopravvenienza attiva di cui tratterà gli utili. Le cifre stanziare all'entrata del bilancio dello Stato non subiranno quindi modificazioni.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Raffaelli, dato che lei fa parte della Commissione di vigilanza, può chiedere tutte le spiegazioni alla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Governo ha precisato la sua posizione. Passiamo agli articoli. Né darò lettura e, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla convenzione stipulata il 26 maggio 1949 tra la stessa, il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano quale gestore *ex lege* del FIM, è regolato mediante compensazione in conto degli utili dell'esercizio 1967.

(È approvato).

ART. 2.

L'incremento degli utili conseguente alla operazione di cui al precedente articolo è de-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1967

voluto dalla Cassa depositi e prestiti interamente allo Stato.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposte di legge:

Dosi: « Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 » (3235):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE; AMENDOLA PIETRO e PAGLIARANI; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO FRANCESCO: « Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra » (Modificato dalla V Com-

missione permanente del Senato) (2861-753-851-1561-1583-1622-1752-1988-2865-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4293):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Bassi, Cervone, Botta, Buzzetti, Castellucci, Laforgia, Longoni, Loreti, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Trombetta, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 11,20:

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO-COLOMBO